



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 92/15/CSP

**DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
NEI CONFRONTI DELLA REGIONE BASILICATA PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 177/2005**

(proc. n. 2602/14/FS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”», come modificato, da ultimo, dalla delibera 529/14/CONS (di seguito denominato Regolamento);

VISTA la delibera n. 129/02/CONS recante “*Informativa economica di sistema*”, come modificata dalla delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 ed in particolare l’articolo 10, ove è stabilito che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a dare la comunicazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - entro il 31 marzo dell’anno successivo e tramite appositi modelli telematici (di seguito denominati modelli EP) - delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi su mezzi di comunicazione di massa impegnante nell’ultimo esercizio finanziario;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’atto di contestazione n. 40/14/DISM del 27 novembre 2014, notificato alla Regione Basilicata in data 5 dicembre 2014 (prot. n. 61969/2014);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto della Direzione Servizi Media (ora Direzione contenuti audiovisivi e di seguito così denominata) n. 40/14/DISM del 27 novembre 2014, notificato in data 5 dicembre 2014, questa Autorità ha contestato alla Regione Basilicata (di seguito denominata REGIONE) la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall’esame delle comunicazioni effettuate dalla REGIONE, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite agli esercizi 2011 e 2012, invero, è emerso che la REGIONE ha destinato all’emittenza radiotelevisiva locale quote inferiori alla percentuale normativamente prevista, e precisamente:

- nel 2011 risulta destinata all’emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 10.478,00 pari all’11,02 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 95.052,00);

- nel 2012 risulta destinata all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 12.348,00 pari al 6,73 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 183.560,00).

La REGIONE, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche “*destinano per fini di comunicazione istituzionale, nell'acquisto di spazi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea [...]*”.

2. Deduzioni della Regione.

Con nota del 19 dicembre 2014 (prot. 64175/2014), l'ufficio stampa e comunicazione della Giunta della Regione Basilicata ha fornito un nuovo modello EP per l'anno 2012, in sostituzione del precedente contenente errori materiali. La REGIONE, in particolare, ha osservato che le spese totali della struttura di comunicazione sono pari ad euro 76.717,74, le spese per le emittenti radiofoniche e televisive locali pari ad euro 12.348,98 e che “*per mero errore materiale tutta la somma di euro 27.820,00 è stata caricata alla voce spese emittenti radiofoniche e/o televisive anche digitali nazionali, mentre in maniera corretta la somma di euro 25.370,00 andava caricata nella voce spese emittenti radiofoniche televisive locali, che rappresentava l'esatta denominazione di spesa*”. Con nota del 4 febbraio 2015 (prot. 23724/2015) la REGIONE produce un ulteriore modello EP contenente i dati in forma unificata per l'ufficio comunicazione istituzionale (rettificato secondo le indicazioni di cui sopra) e per l'ufficio stampa. Sulla base del nuovo modello EP prodotto, durante l'esercizio finanziario 2012, risulta destinata all'emittenza radiofonica e televisiva locale la somma di euro 37.718,98 pari al 22 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 172.160,78).

Con riferimento all'anno 2011, l'Ufficio Stampa e comunicazione, invece, ribadisce il dato in origine fornito.

3. Approfondimenti istruttori.

In data 27 aprile 2015, la Direzione contenuti audiovisivi ha inviato richiesta di parere al Servizio giuridico di questa Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del *Regolamento*. Il parere è stato rilasciato in data 15 maggio 2015. L'avvio e la conclusione degli approfondimenti istruttori e la relativa sospensione dei termini di conclusione del procedimento sono stati comunicati alla REGIONE ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del *Regolamento*.

4. Valutazioni dell'Autorità.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che la contestazione in ordine al mancato rispetto delle percentuali relative alle somme per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale da destinare all'emittenza radiotelevisiva locale si fondava su dati errati, che venivano rettificati dalla REGIONE nel corso del procedimento.

Con riferimento all'esercizio finanziario 2012, in particolare, sulla base dei nuovi dati forniti dalla REGIONE nel modello EP, risultano rispettate la quote di somme da destinare all'emittenza radiotelevisiva locale per fini di pubblicità istituzionale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Con riferimento all'esercizio finanziario 2011, viceversa, gli importi indicati in contestazione sono frutto di errori di calcolo: il modello EP relativo al capitolo di bilancio U36890 dell'ammontare di euro 10.370,95, invero, è stato caricato due volte nella piattaforma contenente i modelli EP e conseguentemente, per errore, conteggiato due volte in occasione della redazione del provvedimento di contestazione. Sulla base dei dati corretti, nell'esercizio finanziario in questione, risulta destinata all'emittenza radiotelevisiva locale la somma complessiva di euro 10.478,75 pari al 12,00 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 84.681,05). Nemmeno in base dei nuovi dati, tuttavia, la REGIONE risulta aver rispettato le quote destinate all'emittenza radiotelevisiva locale richieste dalla normativa vigente per l'esercizio finanziario 2011.

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle informazioni fornite dalla REGIONE, le quote percentuali indicate dall'articolo 41, comma 1 del *Tusmar* risultano rispettate solo con riferimento all'esercizio finanziario 2012 e non con riferimento all'esercizio finanziario 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f*), del *Tusmar*.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per una sola delle violazioni contestate nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), pari al minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione.

Il comportamento tenuto dalla Regione Basilicata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un solo episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate con una deficienza del 3 per cento rispetto alla quota normativamente prevista.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

Dall'esame dei modelli EP relativi all'anno 2013, la Regione Basilicata risulta aver rispettato i criteri di ripartizione delle somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 41 del *Tusmar*. Si presume,

pertanto, che la stessa si sia attivata per evitare in futuro le ipotesi di violazione in questa sede accertate.

C. Personalità dell'agente.

La Regione Basilicata, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente.

In considerazione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, si presume che le REGIONE sia orientata a criteri di contenimento della spesa pubblica.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la Regione Basilicata ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2011, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*.

ORDINA

alla predetta REGIONE di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2011.

INGIUNGE

alla citata REGIONE di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 92/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 92/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani